

***Scuola Nazionale di Alta Formazione e Specializzazione in Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale Boneschi - Del Punta***

**CONVENZIONE TRA**

A) i seguenti **Atenei**:

- **Università degli Studi di Catania**, per il tramite del Dipartimento di Giurisprudenza e nella persona del Rettore prof. Francesco Priolo (“Università di Catania”);
  - **Università degli Studi di Firenze**, nella persona del legale rappresentante Prof.ssa Alessandra Petrucci in qualità di Rettrice (“Università di Firenze”);
  - **Università degli Studi di Milano-Bicocca**, nella persona del Rettore ch.ma prof.ssa Giovanna Iannantuoni (“Università di Milano-Bicocca”);
  - **Università degli Studi di Padova**, nella persona del Direttore del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto, prof. Manlio Miele (“Università di Padova”);
  - **Università degli Studi di Reggio Calabria**, nella persona del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane prof. Daniele M. Cananzi (“Università di Reggio Calabria”);
  - **Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli**, in Roma nelle persone del Rettore Prof. Paolo Boccardelli e del Direttore Generale Dott. Giovanni Lo Storto (la “Università Luiss”);
  - **Università degli Studi di Torino**, per il tramite del Dipartimento di Giurisprudenza, nella persona del suo Direttore, prof. Raffaele Caterina (“Università di Torino”);
- (tutte insieme, di seguito, anche indicate come le “Università”)

E

B) i seguenti Consigli degli **Ordini Forensi**:

- **Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania**, nella persona del Presidente avv. Antonino Guido Distefano;
  - **Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze**, nella persona del Presidente avv. Sergio Paparo;
  - **Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano**, nella persona del Presidente avv. Antonino La Lumia;
  - **Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova**, nella persona del Presidente avv. Francesco Rossi;
  - **Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria**, nella persona del Presidente avv. Rosario Maria Infantino;
  - **Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma**, nella persona del Presidente avv. Paolo Nesta;
  - **Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino**, nella persona della Presidente avv. Simona Grabbi;
- (tutti insieme, di seguito, anche indicati come i “Consigli degli Ordini”)

E

C) **Associazione AGI - AVVOCATI GIUSLAVORISTI ITALIANI**, in persona della Presidente, avv. Tatiana Biagioni (di seguito “AGI”).

**premesse**

- Vista la L. 31-12-2012 n. 247 recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” (nel seguito Legge Professionale) ed in particolare gli art. 9, co. 3, 29, co. 1, lett. e), 35, co. 1, lett. s);
- visto il Regolamento emanato con decreto ministeriale 12 agosto 2015 n. 144 (e successive modifiche), art. 7, che disciplina le modalità di organizzazione dei percorsi formativi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista (il “Regolamento”);
- viste le Linee Guida per la formazione specialistica degli avvocati emanate dal Ministero della Giustizia – Commissione permanente per la formazione specialistica degli avvocati in data 8.05.2023 (le “Linee Guida”);
- considerato che, ai sensi dell’art. 9, comma 3 della Legge Professionale, l’organizzazione dei percorsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di avvocato specialista deve considerarsi rientrante nei compiti istituzionali degli Atenei ove sussista un Dipartimento o una Facoltà di Giurisprudenza;

## ***Scuola Nazionale di Alta Formazione e Specializzazione in Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale Boneschi - Del Punta***

- premesso che le Università, attesi il ruolo e le responsabilità attribuite dalla Legge Professionale, ritengono di poter meglio garantire l'efficacia e la qualità di tale attività mediante uno sforzo comune e condiviso e promuovendo la costituzione di un corso/scuola unica a livello nazionale, in rapporto con gli Ordini Forensi e con AGI – in quanto associazione forense specialistica riconosciuta dal CNF tra quelle maggiormente rappresentative per il settore diritto del lavoro e della previdenza sociale.
- premesso che con provvedimento in data 27 settembre 2023, reso pubblico in data 27 ottobre 2023 il Consiglio Nazionale Forense ha emanato le linee guida recanti i criteri minimi uniformi per la redazione delle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento;
- premesso che sin dal 2004 AGI, in convenzione con il CNF e la Scuola Superiore dell'Avvocatura, e poi in collaborazione con le Università di Milano-Bicocca, Firenze e Reggio Calabria, ha attivato un corso/una Scuola di alta formazione per la preparazione specialistica degli avvocati in diritto del lavoro e della previdenza sociale, che ha diffusione nazionale e che, per programmi, docenze, e metodo didattico, ha assicurato un elevato livello della qualità della formazione e delle prove di riconoscimento dell'attestato finale;
- considerato che le Università devono provvedere all'attuazione di quanto previsto dalla predetta norma nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- considerato che i Consigli degli Ordini forensi, d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative e con le Università, stipulano convenzioni per assicurare il conseguimento della specializzazione ai propri iscritti.
- Tutto ciò considerato e premesso, si conviene quanto segue:

### **Art. 1**

#### ***Oggetto***

Le Università, i Consigli degli Ordini e AGI, nel comune intendimento di promuovere la realizzazione dei percorsi finalizzati ad erogare una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore "diritto del lavoro e della previdenza sociale" (ex. art. 3, lett. d, del Regolamento), organizzano il corso di specializzazione denominato "*Scuola Nazionale di Alta Formazione e Specializzazione in Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale Boneschi –Del Punta*" (la "Scuola").

La Scuola ha come principale compito la progettazione, l'organizzazione e la gestione del corso di formazione per il conseguimento del titolo di avvocato/avvocata specialista in diritto del lavoro e della previdenza sociale (il "Corso"), ai sensi degli artt. 2, 3 e 7 del Regolamento.

### **Art. 2**

#### ***Durata***

Il Corso ha durata biennale, con sviluppo di attività didattica frontale e integrativa anche oltre i minimi previsti dall'art. 7, c. 12 del Regolamento e distribuzione equilibrata tra i due anni, per ognuno dei quali sono previste almeno 100 ore di didattica frontale.

### **Art. 3**

#### ***Comitato Scientifico***

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 viene istituito un comitato scientifico (il "Comitato Scientifico") cui sono assegnati i compiti:

a) di individuare, ogni due anni e prima dell'inizio di ogni biennio di corso, il progetto didattico e il programma dettagliato del Corso (il "Corso" o i "Corsi"), tenendo conto delle linee generali elaborate a norma dell'art. 7, comma 2, del Regolamento, con indicazione dei singoli moduli per istituti o parti della materia, degli argomenti da trattare e delle ore loro destinate e con la possibilità di organizzare la didattica anche a distanza con modalità telematiche nei limiti di quanto previsto dall'art. 7, comma 10, del Regolamento, tenendo conto altresì delle linee guida emanate dal Consiglio Nazionale Forense. I moduli relativi all'ordinamento professionale e alla deontologia forense sono organizzati dai Consigli degli Ordini firmatari, con modalità che saranno definite dall'Assemblea dei Consigli degli Ordini forensi di cui al successivo art. 8;

***Scuola Nazionale di Alta Formazione e Specializzazione in Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale Boneschi - Del Punta***

b) di definire i criteri di individuazione dei docenti, nel rispetto delle qualifiche indicate dall'art. 7, comma 8, del Regolamento, provvedendo ad individuare – eventualmente anche in ambito internazionale - gli elenchi dei docenti ritenuti idonei, anche con riferimento a singoli argomenti o ambiti delle materie di formazione, nonché, per le materie di ordinamento professionale e deontologia forense, gli elenchi dei docenti sulla base delle indicazioni provenienti dall'Assemblea dei Consigli degli Ordini forensi;

c) di definire modalità e criteri delle prove intermedie e finali di valutazione della preparazione specialistica dei partecipanti al Corso, e di provvedere alla nomina dei componenti le commissioni di esame, nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 7, comma 13, del Regolamento e garantendo per quanto possibile l'equilibrio di genere;

d) di progettare e definire, d'intesa con il Comitato di Gestione, eventuali iniziative integrative di aggiornamento e approfondimento scientifico aggiuntive rispetto al programma curriculare del Corso, anche sviluppando a tal fine rapporti con altre esperienze di aggiornamento e formazione specialistica, anche in ambito internazionale;

e) di progettare e definire, d'intesa con il Comitato di Gestione, eventuali iniziative formative integrative in favore dei partecipanti al Corso, ivi comprese occasioni di esperienza professionale presso enti, università, istituzioni e studi professionali, anche in ambito internazionale.

**Art. 4**

***Composizione del Comitato Scientifico***

Il Comitato Scientifico sarà composto, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Regolamento, da sei membri, di cui:

- a) tre nominati dalla Assemblea delle Università, ai sensi del successivo art. 7, uno dei quali con funzione di Coordinatore/Coordinatrice del Comitato Scientifico (il "Coordinatore");
- b) tre nominati dall'Assemblea dei Consigli degli Ordini Forensi di cui al successivo art. 8 e da AGI, di cui uno nominato dall'Assemblea dei Consigli degli Ordini Forensi, uno nominato da AGI e uno nominato d'intesa.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei suoi componenti e, in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare con funzione consultiva, su invito del Coordinatore, i componenti della Assemblea delle Università, i componenti della Assemblea degli Ordini Forensi, il Direttore della Scuola i componenti del Comitato di Gestione, il Presidente di AGI o altri delegati degli organi direttivi di AGI.

I componenti del Comitato scientifico restano in carica per l'intera durata della presente convenzione, ai sensi dell'art. 14. In caso di cessazione dalla carica di un singolo componente per rinuncia all'incarico o per revoca da parte del soggetto nominante, lo stesso sarà sostituito nel rispetto di quanto previsto al primo comma.

**Art. 5**

***Comitato di Gestione***

Sempre ai fini di quanto previsto dall'art. 1, viene altresì istituito un comitato di gestione (il "Comitato di Gestione"), con funzioni di attuazione dei programmi individuati dal Comitato Scientifico, di organizzazione, gestione e di controllo sullo svolgimento dei Corsi.

Il Comitato di Gestione provvede, in particolare:

- a) alla nomina dei docenti, tra quelli proposti dal Comitato Scientifico, nomina che dovrà avvenire, nei limiti del possibile e in relazione ai requisiti di competenza sui vari argomenti, nel rispetto dell'equilibrio di genere;
- b) alla organizzazione delle prove di valutazione intermedia e finale;
- c) alla stesura dei regolamenti sullo svolgimento dell'attività didattica, sui quali deve essere richiesto parere al Comitato Scientifico, e sulle regole di partecipazione dei corsisti;
- d) alla definizione e gestione, ove ritenuto necessario e sentito il Comitato Scientifico, del numero programmato di iscritti alla Scuola (in generale e/o per singole sedi), dei titoli e criteri di accesso (ivi

## ***Scuola Nazionale di Alta Formazione e Specializzazione in Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale Boneschi - Del Punta***

compreso il rispetto di quote minime di genere), della selezione tra più candidati, basata prioritariamente su criteri di merito;

e) alla determinazione, d'intesa con il Comitato Scientifico, della quota di iscrizione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 11, del Regolamento e delle linee guida emesse dal CNF e, pertanto, in modo da garantire esclusivamente l'integrale copertura delle spese necessarie al funzionamento dei Corsi, senza alcuna finalità lucrativa; alla determinazione di eventuali compensi a docenti, tutor e alle persone che ad altri titoli concorrono all'organizzazione e all'erogazione della formazione; alla definizione, sentito il Comitato Scientifico, di modalità e criteri per la concessione di eventuali misure di sostegno della partecipazione e frequenza a favore di avvocati/e con minore disponibilità di reddito (ivi comprese forme di prestito d'onore), comprensivi della verifica di elevati standard di merito;

f) a porre in essere ogni attività di carattere amministrativo, contabile, fiscale e gestionale finalizzata alla realizzazione e gestione dei corsi, ivi compresi l'approntamento di quanto necessario per lo svolgimento della didattica a distanza, alla cura degli adempimenti relativi al trattamento dei dati personali di ogni soggetto coinvolto nell'organizzazione, docenza o frequenza delle attività della Scuola, alla cura degli adempimenti relativi alla tutela della salute e sicurezza di ogni soggetto, frequentante coinvolto nelle attività della Scuola, la raccolta e gestione dei contributi di iscrizione e partecipazione, la gestione dei pagamenti di ogni spesa e degli eventuali compensi ai docenti. Il Comitato di gestione – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 11, del Regolamento – si avvale delle strutture e del personale messi a disposizione da AGI, che deve fornire un dettagliato rendiconto della gestione, anche a semplice richiesta scritta degli enti stipulanti la presente convenzione;

g) ad apprestare adeguate modalità per il controllo e la rilevazione della partecipazione alle lezioni della Scuola, per il rilascio dei relativi attestati e, in caso di esito positivo della valutazione della partecipazione, per l'attribuzione del titolo di specialista da parte del CNF.

### **Art. 6**

#### ***Composizione del Comitato di Gestione***

Il Comitato di Gestione sarà composto, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Regolamento, da cinque membri, di cui:

- a) uno nominato da AGI, con funzione di Direttore/ Direttrice della Scuola (il "Direttore");
- b) due nominati dall'Assemblea delle Università;
- c) due nominati dall'Assemblea dei Consigli degli Ordini Forensi;

Il Comitato di Gestione delibera a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Direttore.

Alle riunioni del Comitato di Gestione possono partecipare con funzione consultiva, su invito del Direttore, il Coordinatore del Comitato Scientifico, il Presidente di AGI o altri delegati degli organi direttivi di AGI.

I componenti del Comitato di gestione restano in carica per l'intera durata della presente convenzione, ai sensi dell'art. 14. In caso di cessazione dalla carica di un singolo componente per rinuncia all'incarico o per revoca da parte del soggetto nominante, lo stesso sarà sostituito nel rispetto di quanto previsto al primo comma.

### **Art. 7**

#### ***Assemblea delle Università***

L'Assemblea delle Università firmatarie della Convenzione è composta da uno o più delegati dei singoli Atenei, individuati dalle medesime tra i propri professori e ricercatori appartenenti al settore disciplinare IUS/07 o settori comunque interessati.

L'Assemblea nomina al suo interno i tre componenti del Comitato Scientifico di cui all'art. 3, lett. a), appartenenti a Università diverse, garantendo che entrambi i generi siano rappresentati, salva l'ipotesi in cui nessun componente dell'Assemblea appartenente a uno dei due generi si renda disponibile alla nomina. L'Assemblea designa inoltre quale tra i componenti così nominati assumerà il ruolo di Coordinatore.

L'Assemblea nomina inoltre i componenti del Comitato di gestione di cui all'art. 6, lett. b), individuati in relazione a capacità e competenze, senza vincolo di appartenenza ad una delle Università firmatarie.

L'Assemblea svolge un ruolo di supporto all'attività del Comitato Scientifico.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore del Comitato Scientifico. Essa delibera a maggioranza delle

***Scuola Nazionale di Alta Formazione e Specializzazione in Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale Boneschi - Del Punta***

Università rappresentate. Ogni Università dispone di un voto che sarà espresso, in caso di più delegati presenti per la stessa Università, da quello con la più elevata anzianità di servizio.

L'Assemblea autorizza l'eventuale adesione alla presente convenzione da parte di altre Università, ai sensi del successivo art. 15.

Alle riunioni dell'Assemblea possono partecipare con funzione consultiva, su invito del Presidente, i componenti del Comitato Scientifico non di estrazione accademica, il Direttore e i componenti del Comitato di Gestione, il Presidente di AGI o altri delegati degli organi direttivi di AGI, i componenti dell'Assemblea dei Consigli degli ordini.

La carica di componente dell'Assemblea delle università è a titolo gratuito.

**Art. 8**

***Assemblea dei Consigli degli Ordini Forensi***

L'Assemblea dei Consigli degli Ordini firmatari della Convenzione è composta da un delegato per ogni Consiglio degli Ordini aderenti.

L'Assemblea nomina d'intesa con AGI il/i componenti del Comitato Scientifico di cui all'art. 4, lett. b), i quali potranno essere individuati tra iscritti agli Ordini degli avvocati, garantendo che entrambi i generi siano rappresentati, salva l'ipotesi in cui non sia risultato possibile reperire candidati appartenenti al genere sottorappresentato.

L'Assemblea nomina inoltre i componenti del Comitato di gestione di cui all'art. 6, lett. c), individuati in relazione a capacità e competenze.

L'Assemblea svolge un ruolo di supporto all'attività del Comitato Scientifico.

L'Assemblea sceglie al proprio interno il/la Presidente. Essa delibera a maggioranza dei Consigli degli Ordini rappresentati.

L'Assemblea autorizza l'eventuale adesione alla presente convenzione da parte di altri Ordini Forensi, ai sensi del successivo art. 15.

Alle riunioni dell'Assemblea possono partecipare con funzione consultiva, su invito del/della Presidente, i componenti del Comitato Scientifico non di estrazione ordinistica, il Direttore e i componenti del Comitato di Gestione, il Presidente di AGI o altri delegati degli organi direttivi di AGI, i componenti dell'Assemblea delle Università.

La carica di componente dell'Assemblea degli Ordini Forensi è a titolo gratuito.

**Art. 9**

***Risorse economiche***

La formazione specialistica non ha finalità di lucro e non può produrre utili o profitti per nessuno dei soggetti stipulanti la presente Convenzione.

Le quote di partecipazione richieste agli/alle iscritti/e ammessi/e alla Scuola saranno parametrare in ragione delle spese di organizzazione e funzionamento.

Eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati a finanziare attività integrative della formazione specialistica nell'ambito della medesima Scuola, ovvero ulteriori percorsi formativi anche organizzati in forma di "cliniche legali", ovvero misure di sostegno alla frequenza (ivi comprese borse di studio e forme di prestito d'onore) a favore di avvocati meritevoli in relazione alle loro capacità di reddito, nonché a finanziare i percorsi di aggiornamento al fine del mantenimento del titolo ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento.

Dalla stipulazione della presente Convenzione non sorgono obblighi di contribuzione a carico delle Università o degli altri enti stipulanti, per l'esecuzione della stessa e delle attività in essa previste. Ove dalla gestione dell'attività formativa e dei corsi derivassero passività ed obbligazioni verso terzi eccedenti le disponibilità finanziarie della Scuola, delle stesse si farà carico AGI manlevando le Università e i Consigli degli Ordini Forensi da ogni pretesa di terzi.

AGI, le Università e i Consigli degli Ordini Forensi potranno, su base volontaria, nell'ambito delle risorse disponibili e nei limiti di quanto consentito dalle proprie discipline interne, erogare contributi economici mirati a iniziative formative di particolare interesse, anche in ambito territoriale, così come a sostegno della

***Scuola Nazionale di Alta Formazione e Specializzazione in Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale Boneschi - Del Punta***

partecipazione alla formazione di soggetti meritevoli. I contributi delle singole Università, dei singoli Ordini Forensi o delle strutture regionali di AGI potranno essere finalizzati al sostegno specifico delle persone laureate nell'Università erogante o dei corsisti che esercitano l'attività professionale nel territorio di riferimento.

Le cariche di componenti del Comitato Scientifico e del Comitato di Gestione e quella di Direttore, così come quelle di qualsiasi futuro organo di governo della Scuola, sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate di partecipazione alle riunioni o per trasferte e missioni.

Art. 10

***Gestione delle attività***

Una parte delle attività formative, curriculari o di carattere integrativo, potrà essere programmata – sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 10, del Regolamento – presso le Università, o presso i Consigli degli Ordini Forensi, anche mediante l'utilizzo di tecnologie di web-conference o analoghe, in collaborazione con i relativi Dipartimenti di Giurisprudenza. In tali casi, previo accordo, le Università o gli Ordini Forensi metteranno a disposizione le proprie aule e strutture senza oneri per la Scuola.

Art. 11

***Sede dei corsi***

I Corsi si terranno presso le sedi che saranno individuate dal Comitato di Gestione, senza generare oneri aggiuntivi a carico dei bilanci delle Università, salve le attività organizzate presso le Università ai sensi dell'art. 10.

Art. 12

***Attività di formazione e aggiornamento specialistico***

Sulla base della presente convenzione, i soggetti convenzionati potranno organizzare e svolgere – con le medesime modalità gestionali del Corso - attività e corsi di aggiornamento professionale specialistico ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, anche con modalità da remoto. A tal fine gli avvocati già in possesso del titolo di avvocato/a specialista in diritto del lavoro e della previdenza sociale potranno essere ammessi a frequentare, anche tramite collegamento telematico, singoli moduli o lezioni del corso di cui all'art. 1, comma 2.

Il Comitato di Gestione provvede a regolamentare l'accesso degli avvocati specialisti ai corsi di cui al comma precedente senza che da ciò derivi alcun detrimento alla formazione specialistica degli iscritti al corso di cui all'art. 1, stabilendole quote di partecipazione nonché le modalità di riconoscimento dei relativi crediti formativi.

Art. 13

***Varie***

Le Parti autorizzano reciprocamente l'utilizzo del logo e della propria denominazione ai fini della promozione del Corso e dei Corsi di cui al precedente art. 12 (di seguito "i Corsi") su qualsiasi materiale promozionale dei Corsi e si impegnano a divulgare e promuovere i Corsi predetti tramite i propri canali istituzionali, nel rispetto della propria normativa interna.

Ogni comunicazione relativa all'attuazione della presente Convenzione potrà essere scambiata attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica:

--- OMISSIS---



***Scuola Nazionale di Alta Formazione e Specializzazione in Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale Boneschi - Del Punta***

--- OMISSIS---

**Art. 14**

***Durata e rinnovo della Convenzione***

La presente Convenzione ha durata corrispondente al percorso formativo e, salvo quanto previsto di seguito, cessa di avere effetto con la conclusione delle attività all'esito delle prove finali.

La Convenzione, tuttavia, si rinnova automaticamente per un altro ciclo e corso biennale di formazione, tra tutti i soggetti che non dichiarino per iscritto, prima della conclusione dell'attività del biennio in corso, di voler recedere. Il recesso avrà effetto solo al termine del Corso biennale di formazione specialistica in essere al momento della comunicazione del recesso stesso.

In caso di rinnovo della Convenzione, i componenti degli organi di cui agli artt. 3, 5, 7 e 8 si considerano confermati per un ulteriore mandato, salvo che intervenga la loro sostituzione, parziale o totale, da parte dei soggetti legittimati alla nomina.

**Art. 15**

***Adesioni di altre Università o di altri Consigli degli Ordini Forensi***

Alla presente Convenzione potranno aderire altre Università italiane, subordinatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea delle Università ai sensi dell'art. 7.

Alla presente Convenzione potranno aderire altri Ordini Forensi italiani, subordinatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Consigli degli Ordini Forensi ai sensi dell'art. 8.

**Art. 16**

***Controversie***

Ogni controversia relativa alla presente Convenzione, sua validità, interpretazione ed esecuzione, ove non sia risolta amichevolmente, sarà devoluta in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano.

\* \* \*

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente in un unico originale e registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Milano, 11 luglio 2024